

stesso, avrei consentito anche al prolungamento della prescrizione.

Ma, ad ogni modo, insistendo il ministro e la Commissione in questa modificazione, io farei una proposta subordinata.

Ciò che più mi preoccupa nel prolungamento della prescrizione è questo: ognuno sa che lo Stato ha privilegio sopra i beni colpiti da tassa, ora questo privilegio è un vincolo alla proprietà; e ciascuno comprende di quanto danno economico riescano queste specie di vincoli.

Ora questo vincolo è prolungato per 10 anni, il che è cosa che a me pare molto grave.

Perciò io, pure accettando anche il prolungamento della prescrizione a 10 anni, proporrei di modificare l'ultima parte di questo articolo, formulandola così:

“ Però trascorsi cinque anni dall'apertura della successione, rimarranno estinte le penalità; saranno dovute unicamente le tasse, e cesserà il privilegio di cui all'articolo 89 dell'anzidetta legge. ” (Che sarebbe quella del registro del 1874).

Io pregherei il ministro e la Commissione di accettare questo piccolo emendamento. Il Governo ha mezzi molteplici per far pagare le tasse, senza bisogno che questo privilegio, così dannoso economicamente alla proprietà, debba prolungarsi per un tempo così lungo come quello di 10 anni.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Righi, relatore.** La questione è ridotta in termini relativamente assai ristretti. Io faccio considerare all'onorevole Spirito che questo danno per la libera contrattazione della proprietà non può riguardare che la proprietà fondiaria: ora rispetto a questa colui il quale volesse diventare acquirente di un fondo, non ha che a fare la semplice pratica di informarsi se la tassa sia stata pagata.

D'altra parte lo scemare l'importanza degli effetti di questa prescrizione decennale, sotto qualsiasi punto di vista noi ci facciamo a considerarla, non può riuscire che disutile alla piccola riforma.

E dico piccola riforma, imperocchè l'onorevole Spirito potrebbe essere favorevole alla Commissione nell'accettare la preghiera che gli fo di ritirare il suo emendamento, quando egli consideri che le proposte ministeriali erano di prolungare ad un ventennio la prescrizione, tanto pel pagamento della tassa, come per quello della sopratassa e che la Commissione ha fatto appello all'intelligenza rara ed eccezionale del ministro delle finanze, il quale ha saputo recedere tanto

dal suo primitivo concetto, da concedere che questa prescrizione venga diminuita della metà ed anche relativamente diminuita la penalità.

Mi sembra proprio che l'insistere oltre equivarrebbe a togliere ogni valore a questa disposizione; ed allora meglio sarebbe di sopprimerla. Quindi spero che l'onorevole Spirito non vorrà insistere nel suo emendamento.

**Presidente.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Magliani, ministro delle finanze.** Vorrei anch'io rivolgere la preghiera all'onorevole Spirito di non insistere nella sua proposta, imperocchè il prolungare il termine dell'azione fiscale, senza prolungare il procedimento privilegiato col quale quest'azione si esplica, sarebbe completamente inutile; tanto varrebbe non prolungare il termine della prescrizione.

**Spirito.** Dichiaro di non insistere nel mio emendamento.

**Presidente.** Dunque l'onorevole Luciani non insiste nell'emendamento presentato all'articolo 7; l'onorevole Spirito non insiste egualmente per il suo.

Rileggo dunque l'articolo 7 che diventerà 6 come è proposto dalla Commissione ed accettato dal Ministero:

“ Art. 7. Per tutto ciò che di conformità dell'articolo 70 della detta legge 13 settembre 1874, n. 2076, è soggetto a denuncia, trascorsi i termini per la denuncia stessa, non si potrà dallo erede o legatario agire in giudizio, o presso gli uffici amministrativi, senza che venga data la prova della seguita denuncia dell'eredità e del legato di cui si tratta, e nel caso che fosse trascorso anche il termine per il pagamento della tassa, senza che ne sia comprovato l'integrale pagamento.

“ Ai funzionari che non osservassero quest disposizioni, saranno applicabili le sanzioni penali stabilite dall'articolo 104 di detta legge.

“ Il termine della prescrizione di cui all'articolo 123, n. 7 della vigente legge di registro, è portato da cinque a dieci anni.

“ Però, trascorsi cinque anni dall'apertura della successione, si estingueranno le penalità e saranno dovute soltanto le tasse. ”

Lo metto a partito.

(È approvato)

L'onorevole Luciani ha presentato un articolo aggiuntivo.